



COMUNE DI DALPE
Il Municipio

Il Municipio di Dalpe, richiamato l'art. 107 LOC e tutti gli altri disposti di legge applicabili, a tutela delle persone e delle cose:

ORDINA

1. E' assolutamente proibito lasciar vagare i cani incustoditi sulla pubblica via e nelle piazze pubbliche.
2. La fuga dei cani dall'abitazione del proprietario deve essere denunciata in cancelleria.
3. I detentori devono vigilare affinché i cani non arrechino disturbo a terzi; in particolare i cani non devono disturbare la quiete notturna.
4. Le persone che accompagnano i cani devono raccogliere immediatamente con i mezzi più appropriati gli escrementi lasciati dall'animale su suolo pubblico.
5. I cani non custoditi saranno presi e consegnati al canile della Società Protezione degli animali. La riconsegna al proprietario avverrà dietro pagamento delle spese di trasporto e di mantenimento, impregiudicate le disposizioni di cui all'art. 6. Se la riconsegna non è richiesta entro un periodo di 10 giorni, saranno presi i necessari provvedimenti.
6. Le trasgressioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza sono passibili di multa come ai disposti dell'art.134 del Regolamento comunale.
7. Restano riservate le disposizioni del CO e le disposizioni cantonali sulla caccia.
8. Trascorso il periodo di esposizione, l'Ordinanza entra immediatamente in vigore.

Risoluzione municipale del 1. febbraio 2007.

IL MUNICIPIO

Publicato il 6 febbraio 2007